



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente il contributo finanziario comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno



Indice

I	Norme introduttive	2
Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Beneficiari	2
Art. 3	Contributi finanziario	2
Art. 4	Condizioni all'ottenimento del contributo	2
II	Disposizioni amministrative	2
Art. 5	Procedura	2
Art. 6	Competenza	3
III	Disposizioni finali	3
Art. 7	Casi particolari	3
Art. 8	Entrata in vigore	3

Il **Municipio di Bellinzona**, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 111 RCom, nonché l'Ordinanza municipale relativa all'applicazione transitoria del previgente RCom della Città di Bellinzona,

ordina:

I Norme introduttive

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione di un utilizzo più regolare del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annui Arcobaleno.

Art. 2 Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Bellinzona.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo annuo.

³Di principio il contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento. Per l'anno 2018, anno di introduzione del sostegno, i contributi vengono assegnati in modo retroattivo per acquisto effettuato dal 1° gennaio.

⁴Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3 Contributi finanziario

Il contributo corrisponde a:

- CHF 50.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone
- CHF 100.- per abbonamenti annuali oltre le 2 zone

Art. 4 Condizioni all'ottenimento del contributo

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Bellinzona da almeno 6 mesi;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato).

²Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

II Disposizioni amministrative

Art. 5 Procedura

¹La richiesta deve essere inoltrata al DTM sezione pianificazione catasto e mobilità tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale di quartiere oppure sul sito internet www.bellinzona.ch con allegata copia dell'abbonamento ed eventualmente la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

²A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 6 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

III Disposizioni finali

Art. 7 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga e sostituisce precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 2732 del 13 dicembre 2017
In pubblicazione all'albo comunale dall'11 gennaio 2018 al 9 febbraio 2018